



# Statuto dell'associazione

## Denominazione - Art. 1

È costituita un'Associazione denominata **Società Italiana di Arboricoltura** organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Potrà essere usata anche la denominazione abbreviata **S.I.A.**

## Oggetto - Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di natura culturale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'albero in quanto bene ambientale. L'Associazione ha finalità educative e scientifiche nel campo dell'arboricoltura, quest'ultimo termine inteso come l'arte e la scienza di produrre, commercializzare, utilizzare e mantenere gli alberi al fine di preservare, abbellire e migliorare l'ambiente di vita dell'uomo.

L'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere iniziative volte a diffondere l'interesse per la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione del bene albero;
- Promuovere e mantenere le relazioni tra gli studiosi, gli operatori e le imprese che si occupano di arboricoltura, nonché fra le Istituzioni e le Associazioni affini italiane ed estere;
- Promuovere lo sviluppo delle competenze in tema di arboricoltura e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con altre realtà estere;
- Fungere da interlocutore degli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi e direttive tecniche inerenti l'albero;
- Organizzare e collaborare a seminari e convegni di studio aventi per tema l'arboricoltura;
- Collaborare con il mondo della formazione professionale per l'organizzazione e la validazione di corsi tecnici inerenti l'arboricoltura.
- Curare iniziative editoriali periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e operativo.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## Sede - Art.3

L'Associazione può costituire sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## Patrimonio - Art.4

Il patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;



2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

1. dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere devoluti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
3. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
4. da eventuali erogazioni liberali di cui all'art. 13 del D.L. 460/97, donazioni e lasciti;
5. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' fatto divieto di distribuire ai associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

## Associati - Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed enti che ne condividono gli scopi, gli interessi e le finalità della stessa e s'impegnano a promuovere l'Associazione stessa in modo da contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Essi vengono ammessi dietro presentazione di una domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e dietro versamento della quota d'associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- esclusione per morosità protrattasi per 90 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro gli associati che si producano in comportamenti ostruzionistici gravi, che violino in modo grave le norme dello Statuto e che, pur se richiamati, non adempiono all'iscrizione. La radiazione va sancita con deliberazione motivata e comunicata all'associato. L'associato radiato non può più essere ammesso.

La qualità di associato si perde per morte.

## Bilancio ed utili - Art. 6

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno di esercizio il Consiglio predisporrà, o farà predisporre, il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario), che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.



Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

## Amministrazione - Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Sono organi facoltativi e verranno nominati dall'Assemblea se ne viene riscontrata la opportunità:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- il Segretario-Tesoriere
- le Sezioni Tecniche ed i Collegi

Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del segretario-tesoriere che può essere retribuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

## Assemblea - Art. 8

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, contenente l'ordine del giorno, inviata per posta, fax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo deve essere indetta entro il 30 di aprile di ciascun anno.

L'assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata rivolta al Consiglio e firmata da almeno un quarto dei associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza relativa.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. E' previsto il voto postale.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo;
- all'approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;



- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- all'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei associati;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre associati se persona fisica e più di cinque se persona morale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, e due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

## Consiglio direttivo - Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili solo una volta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare o si dimettesse uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati a cominciare dal primo dei non eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio è dimissionario e potrà svolgere solo l'ordinaria amministrazione.

### *Il Consiglio Direttivo:*

Promuove tutte le iniziative ed adotta tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli Associati.

Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

Istituisce eventuali Sezioni Tecniche e, se necessario, delibera in merito allo scioglimento delle stesse; può emanare i regolamenti per il loro funzionamento.

E' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Delibera sulle domande di ammissione dei soci; Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative che vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.



Distribuisce al suo interno deleghe per funzioni ed argomenti specifici.

Ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, con delibera del Consiglio stesso, l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio è convocato per iscritto, fax o e-mail e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Partecipano, senza diritto di voto, i presidenti del precedente triennio.

## Collegio dei revisori - Art. 10

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, con idonea capacità professionale, eletti dall'Assemblea degli associati anche fra i non associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti solo una volta. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto
- accertare la regolare tenuta della contabilità
- verificare alla fine di ogni anno il bilancio consuntivo e predisporre la relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

## Collegio dei probiviri Art. - 11

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea degli Associati anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti solo una volta. In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri i probiviri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

## Segretario - Tesoriere - Art. 12

Il Segretario – Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati. Cura altresì la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario- Tesoriere può anche essere esterno all'Associazione.



## Sezioni tecniche e collegi - Art. 13

L'associazione può articolarsi in Sezioni Tecniche (degli operatori, delle imprese, dei tecnici, dei produttori) ed in Collegi (degli insegnanti, dei ricercatori e dei divulgatori; degli enti, delle comunità, degli amatori).

Le Sezioni Tecniche ed i Collegi sono composti, tranne le deroghe approvate dal Consiglio Direttivo per motivate cause, da almeno 20 iscritti. Gli Iscritti possono essere sia persone fisiche che morali ma le persone morali possono avere un solo rappresentante. Le Sezioni promuovono, di concerto con il Consiglio Direttivo, attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali. Le Sezioni Tecniche eleggono al loro interno un rappresentante.

## Scioglimento - Art. 14

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, su proposta del Consiglio Direttivo. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

## Norma di chiusura - Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.